

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4090 del 02/09/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. ERIDANIA ITALIA SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIA DEGLI AGRESTI, N.4/6 E ATTIVITÀ DI CONFEZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI ZUCCHERO E DOLCIFICANTI IN COMUNE DI RUSSI, VIA CARRARONE, N.3. MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2016-3583 DEL 28/09/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4211 del 02/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno due SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **ERIDANIA ITALIA SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIA DEGLI AGRESTI, N.4/6 E ATTIVITÀ DI CONFEZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI ZUCCHERO E DOLCIFICANTI IN COMUNE DI RUSSI, VIA CARRARONE, N.3. **MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUA** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2016-3583 DEL 28/09/2016.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2016-3583 del 28/09/2016 a favore della Ditta Eridania Italia SPA per l'attività di confezionamento e commercializzazione zucchero e dolcificanti sita in Comune di Russi, Via Carrarone, n.3, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Russi in data 29/07/2020 e acquisita da ARPAE SAC con PG 2020/121443 del 24/08/2020 – pratica Sinadoc 22452/2020 - dalla Ditta **Eridania Italia SPA** (C.F./P.IVA 02663891204), avente sede legale in Bologna, Via degli Agresti, n.4/6 e attività di confezionamento e commercializzazione zucchero e dolcificanti in Comune di Russi, Via Carrarone, n.3, con la quale si richiede modifica non sostanziale con aggiornamento dell'AUA n.2016/3583 sopra richiamata, a seguito della eliminazione del punto di emissione E5 (aspiratore tamburo Chambon) e della sostituzione del sistema di abbattimento sul punto di emissione E4c (movimentazione e trasporto zucchero) mediante installazione di un idoneo filtro a maniche;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento per la pratica SinaDoc n. 22452/2020, emerge che:

- La Ditta Eridania Italia SPA ha presentato al SUAP del Comune di Russi in data 29/07/2020 apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa per la modifica non sostanziale con aggiornamento dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2016-3583 del 28/09/2020;
- La modifica non sostanziale richiesta prevede la sostituzione dell'attuale sistema di abbattimento installato sulla emissione E4c (filtro a tasche) con un filtro a maniche di maggior efficienza; contestualmente viene comunicata la eliminazione del punto di emissione E5 (aspiratore tamburo Chambon) a seguito della dismissione della macchina per la produzione di zollette collegata a tale punto;

RICHIAMATO il Dlgs n.152/2006 e smi e, in particolare l'art. 273 Bis – Medi impianti di combustione – commi 5), 6) e 7) per l'adeguamento dei limiti di emissione di cui alla Parte III del medesimo Decreto;

DATO ATTO che:

- con nota acquisita da ARPAE SAC con PG 2020/45150 del 26/03/2020, Eridania Italia SPA ha comunicato l'impossibilità di procedere con la effettuazione degli autocontrolli analitici annuali alle emissioni a seguito del perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19;
- con nota PG 2020/47181 questo Servizio ha concesso la proroga secondo quanto previsto dalla DGR n.211/2020 “Disposizioni per la gestione di differimento dei termini temporali di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni AIA e AUA”;
- nel caso specifico il termine massimo di proroga era indicato in “60 giorni nel caso di campionamento (autocontrolli)” e che tale adempimento deve essere realizzato **entro giorni 60 gg (sessanta)** decorrenti dalla data di cessazione dell'efficacia delle restrizioni adottate per fronteggiare l'emergenza Covid 19 disposte con i provvedimenti nazionali e regionali ad oggi vigenti e con eventuali successivi provvedimenti di conferma di tali restrizioni;
- con Determina della Regione Emilia Romagna n.2020/14740 del 24/08/2020 è stato confermato che la data a cui fare riferimento per la decorrenza dei termini temporali massimi per la realizzazione degli adempimenti indicati dalla DGR n. 211 debba essere considerata il 31/07/2020;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto nel tariffario ARPAE;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'aggiornamento dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2016-3583 del 28/09/2016, per modifica non sostanziale, a favore della Ditta Eridania Italia SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di confezionamento e commercializzazione zucchero e dolcificanti, e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA per modifica non sostanziale nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **L'AGGIORNAMENTO, A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE, dell'AUA** adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2016-3583 del 28/09/2016, a favore della **Ditta Eridania Italia SPA** (C.F./P.IVA 02663891204), avente sede legale in Bologna, Via degli Agresti, n.4/6 e attività di confezionamento e commercializzazione zucchero e dolcificanti in Comune di Russi, Via Carrarone, n.3, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che nella presente AUA aggiornata viene ricompreso, modificato, il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC – modificata;
3. **DI CONFERMARE**, senza alcuna variazione, tutto quanto contenuto nella Determina Dirigenziale n.2016-3583 sopra richiamata e non oggetto della presente modifica/aggiornamento;
4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data del precedente rilascio alla Ditta da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Russi per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott.ssa Daniela Ballardini

EMISSIONI IN ATMOSFERA**Condizioni.**

- La Ditta Eridania Italia SPA svolge attività di confezionamento e commercializzazione zucchero e dolcificanti nello stabilimento sito in Comune di Russi, Via Carrarone, n.3;
- Le emissioni in atmosfera provengono dalla fase di confezionamento e da due caldaie, alimentate a metano; nello stabilimento è inoltre presente un gruppo elettrogeno di emergenza, avente potenzialità pari a 5,2 kW utilizzato esclusivamente in casi di emergenza;
- con la modifica non sostanziale presentata viene sostituito il sistema di abbattimento afferente al punto di emissione E4c (filtro a tasche) con un idoneo filtro a maniche; viene inoltre eliminato il punto di emissione E5 a seguito della dismissione della macchina per la produzione di zollette.

Si prende atto delle seguenti emissioni per le quali non vengono indicati limiti specifici:

- Emissione E6 – torre essiccazione Chambon;
- Emissione E7 – ventilatore Sear estrazione aria calda reparto confezionamento;
- Emissione E8 – ventilatore locale lavaggio e officina reparto confezionamento Dynar kw;
- Emissione E9 - Estrattori a tetto sopra Zambelli n.2 – estrattore Marelli VA/63;
- Emissione E10 – ventilatore fardellatrice Zambelli;
- Emissione E11 – antideflagranti per elevatori;
- Emissione E12 – espulsori aria condizionamento sili 1-2-3;
- Emissione E13 – estrazione vapori da batterie carrelli in carica;
- Emissione E14 – compressore Atlas Copco GA 1107.5;
- Emissione E15 – compressore Atlas Copco GA 160;
- Emissione E16 – aspiratore mensa aziendale.

Limiti di emissione:**PUNTO DI EMISSIONE E1 F - CALDAIA PRODUZIONE VAPORE-**

Portata massima	7200	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g
Temperatura	250	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E1 G – CALDAIA PRODUZIONE ACQUA CALDA -

Portata massima	7200	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g
Temperatura	250	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

Le caldaie possono funzionare simultaneamente:

PUNTO DI EMISSIONE E4C – MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO ZUCCHERO (F.M.) - MODIFICA -

Portata massima	19500	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g
Temperatura	30	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4D – CONDIZIONAMENTO SILI (F.T.)

Portata massima	13000	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g
Temperatura	30	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4E – CONDIZIONAMENTO ZUCCHERO (F.T.)

Portata massima	7500	Nmc/h
Altezza minima	16	m
Durata	24	h/g
Temperatura	30	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4F – CONDIZIONAMENTO ZUCCHERO (F.T.)

Portata massima	13000	Nmc/h
Altezza minima	16	m
Durata	24	h/g
Temperatura	30	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4G – CONDIZIONAMENTO ZUCCHERO (F.T.)

Portata massima	7500	Nmc/h
Altezza minima	16	m
Durata	24	h/g
Temperatura	30	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4I – ASPIRAZIONE (F.T.)

Portata massima	450	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g
Temperatura	30	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4L – DEPOLVERAZIONE (F.T.)

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	50	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni :

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

Parametro	Metodica analitica
Portata	UNI 10169
Polveri o materiale particellare	UNI 10263, UNI EN 13284-1
Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)	UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR
Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)	ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e

UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. **Per le due caldaie Franchini (E1F-G)**, la Ditta è tenuta ad adeguare i limiti di emissione a quanto previsto dalla Parte III del Dlgs n.152/2006 e smi – Parte V, nei tempi e nei modi indicati all'art.273 – Bis - **Medi impianti di combustione** - commi 5), 6) e 7), qualora ne ricorrano le condizioni;
5. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale su tutti i punti di emissione indicati con la sola esclusione delle emissioni elencate senza limiti (da E6 a E16)**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. **Sullo stesso registro la Ditta è altresì tenuta ad annotare:**
 - le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, le anomalie degli stessi e le sostituzioni dei filtri;
 - i periodi di funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.